

OGGETTO: Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare - Criteri di massima per l'assegnazione - Istruzioni agli uffici.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Delibera di Giunta di Consiglio Comunale n. 7 del 7 maggio 2020, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 7 maggio 2020, avente ad oggetto: "Approvazione di Bilancio di previsione 2020/2022e relativi allegati";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 5/06/2020, avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione definitivo 2020/2022";

Premesso:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, cui sono seguite varie misure per la gestione dell'emergenza, per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19;
- che, in relazione a tale situazione, il Dipartimento della Protezione Civile, con apposita Ordinanza n. 658, ha disposto il riparto, per ciascun Comune, di risorse economiche finalizzate alla solidarietà alimentare, assegnando, a tale titolo, al Comune di Viggiano la somma di € 26.480,04;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 03 novembre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

Vista la successiva ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020, che ha collocato la Regione Basilicata, in uno "scenario di tipo 3" e con un "livello di rischio alto", con conseguente applicazione di misure di contenimento più elevate, tra cui il divieto degli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all'interno del medesimo;

Dato atto che l'Amministrazione comunale è impegnata a dare risposte al fine di ridurre quanto più è possibile gli effetti sociali ed economici inerenti e conseguenti all'emergenza COVID-19, cercando di coprire le esigenze di tutta la popolazione;

Considerato che,

- nella contingente e perdurante situazione di difficoltà economica e sociale, l'Amministrazione comunale ha intenzione di acquisire ulteriori buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio, al fine di dare ulteriore sostegno ai cittadini residenti nel Comune di Viggiano e ad altre situazioni in carico ai servizi nei casi di indifferibilità ed urgenza valutati dal Servizio Sociale territoriale;

- l'obiettivo dell'Amministrazione comunale rimane, pertanto, quello di riuscire a dare risposte sempre più adeguate ai bisogni economici e sociali emergenti, anche attraverso l'erogazione di buoni spesa ed altre tipologie di interventi, che possano dare sostegno alla cittadinanza che sia incorsa in una riduzione della capacità economica, complessivamente legata alla situazione inerente e conseguente la pandemia Covid-19;

Considerato che si intende procedere ad acquisire ulteriori buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio;

Dato atto che la competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all'Ufficio dei Servizi Sociali, che darà priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico;

Ritenuto necessario adottare gli indirizzi sopra descritti, dando atto che per l'individuazione dei beneficiari si procederà facendo esclusivamente riferimento ad elementi di valutazione sociale, espressi dal Servizio Sociale territoriale del Comune di Viggiano, al fine di intervenire puntualmente con le valutazioni sociali sulle fragilità delle persone e su elementi di contingibilità ed urgenza;

Richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Visto l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 (pubblicato nella GU n.291 del 23/11/2020), secondo cui *“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”*;

Preso atto che:

1) a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:

• Quota a)	€ 17.850,37
• Quota b)	€ 8.629,68
• Totale contributo spettante	€ 26.480,04 (a+b)

- 2) Gli effetti economici dell'intervento in oggetto sono contenuti e comunque non superiori agli attuali stanziamenti in bilancio;
- 3) ciascun comune, proporzionalmente a quanto assegnato, è autorizzato all'acquisizione - in deroga al decreto legislativo 50/2016 - di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco, pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, e generi alimentare prodotti di prima necessità;
- 4) l'Ordinanza 658/2020 non prescrive l'obbligo di approvare atti di indirizzo in merito ai criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari delle misure;
- 5) l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
- 6) i comuni possono avvalersi, per l'acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra, degli enti del terzo settore;

- 7) che per la distribuzione dei buoni si rende necessario richiedere il supporto della Protezione civile presente sul territorio, così da supportare il servizio sociale nella gestione delle misure di solidarietà alimentare;

Ritenuto opportuno provvedere sulla presente proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, D.lgs. n° 267/2000, espresso in merito dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

- 1) **di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2) **Di dare atto che** il contributo destinato, con Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, a Codesto Comune ammonta ad € 26,480,04;
- 3) **Di individuare**, per l'assegnazione dei buoni finalizzati all'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, i seguenti criteri di massima :
 - a. € 200,00 per nucleo familiare composto da una persona;
 - b. € 300,00 per nucleo familiare composto da due persone;
 - c. € 350,00 per nucleo familiare composto da tre persone;
 - d. € 400,00 per nucleo familiare composto da quattro persone;
 - e. € 450,00 per nucleo familiare composto da cinque persone;
 - f. € 500,00 per nucleo familiare composto da oltre sei persone.

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità e presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato l'interesse a collaborare con l'amministrazione comunale nell'approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare, mediante i buoni spesa;

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

Tutti i cittadini che ritengono di aver titolo, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, dell'ordinanza, dovranno fare apposita istanza, mediante autocertificazione /dichiarazione sostitutiva, sulla loro condizione economica e sociale e l'ufficio eseguirà una celere istruttoria, provvedendo ad erogare misura urgente di solidarietà alimentare.

- 4) **di delegare** i servizi sociali, se necessario, di individuare ulteriori criteri, sulla base di specifiche valutazioni professionali, per assicurare tempestivamente ai cittadini più bisognosi e più colpiti dall'emergenza l'accesso ai beni di prima necessità;
- 5) **di demandare** al responsabile dell'ufficio servizi sociali di predisporre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, gli atti relativi a rendere pubblica l'erogazione e la modalità di assegnazione dei buoni spesa.
- 6) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.